

LA SCELTA INDIVIDUALE

QUANDO INTERVIENE LA LEGGE

IL PRELIEVO

Fisco leggero per privati e imprese

# Niente tasse per un milione a testa

## È la franchigia che spetta a ciascun figlio e al coniuge: poi scatta l'aliquota al 4%

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

L'incremento patrimoniale di cui eredi e legatari beneficiano per effetto della trasmissione patrimoniale a seguito dell'apertura di una successione ereditaria provoca l'emersione di materia fiscalmente imponibile e, in particolare, l'applicazione dell'imposta di successione nonché, se nell'asse ereditario sono presenti beni immobili, delle imposte ipotecaria e catastale.

L'entità dell'imposta di successione dipende dal più o meno stretto rapporto di familiarità tra il defunto e i suoi successori. Infatti:

- se si tratta di successione tra coniugi o parenti in linea retta, l'aliquota è del 4 per cento;
- se si tratta di successione tra fratelli e sorelle oppure tra altri parenti fino al quarto grado (ad esempio, tra zio e nipote o tra cugini), tra affini in linea retta (è il caso, improbabile, della successione testamentaria tra suocera e genero) oppure tra affini in linea collaterale fino al terzo grado (ad esempio il caso della successione testamentaria tra il defunto e il fratello o la sorella del coniuge del defunto stesso), l'aliquota sale al 6 per cento;
- in ogni altro caso, l'aliquota è attestata all'8 per cento.

Occorre inoltre precisare che, nel caso di successione tra coniugi o parenti in linea retta, ogni successore beneficia della franchigia di un milione di euro: in altri termini, se il defunto lascia il coniuge e due figli, il valore imponibile dell'eredità è tassato solo se si supera la soglia di 3 milioni di euro (e cioè di un milione per ognuno degli eredi). Nel caso della successione tra fratelli e sorelle, la franchigia è invece fissata in 100mila euro: e così, se a un fratello succede una sorella e se l'eredità ha, in ipotesi, un valore di 350mila euro, la tassazione si opera solo sul valore eccedente la

franchigia e cioè su 250mila euro. Infine, sempre in tema di franchigia, vi è una particolare agevolazione per il successore portatore di un grave handicap: in questo caso, a prescindere dal rapporto di familiarità tra il defunto e l'erede, questi comunque beneficia di una franchigia di un milione e 500mila euro.

Se già dall'analisi di aliquote e franchigie si nota che l'imposizione successoria in Italia è particolarmente affievolita, questa considerazione diventa ancor più fondata quando si prende in esame la base imponibile cui queste aliquote vanno applicate.

Infatti, mentre il denaro liquido va considerato per il suo valore nominale e i titoli quotati vanno considerati per il loro valore di mercato, per altri beni la legge concede notevoli agevolazioni: a) gli immobili vanno infatti considerati al valore catastale (fatta eccezione per le aree edificabili, che devono essere valutate con il loro valore di mercato); su tale valore catastale occorre anche applicare l'imposta ipotecaria (con l'aliquota del 2 per cento) e l'imposta catastale (con l'aliquota dell'1 per cento) che però degradano a 168 euro ciascuna se l'erede beneficia dell'agevolazione "prima casa";

b) gli immobili soggetti a vincolo storico/artistico sono esenti da imposta di successione;

c) le quote di società appartenute al defunto e l'azienda individuale che era condotta dal defunto vanno considerate per il valore del loro patrimonio netto contabile;

d) i titoli di Stato sono esenti da imposta di successione;

e) le quote di fondo comune di investimento mobiliare vanno considerate al loro valore corrente, percentualmente diminuito in misura pari al "peso" percentuale che, nel patrimonio del fondo, hanno i titoli di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Gli esempi

Il calcolo del prelievo in due casi di successione a causa di morte

#### LA CASA

Trasferimento per successione a causa di morte da marito a moglie e due figli di una "prima casa" (valore catastale 100.000 euro), una "seconda casa" (200.000 euro) e di denaro e titoli per 300.000 euro

|                                       |                           |                   |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Imposta di successione                | 4% di 600.000 - 3.000.000 | Nulla             |
| Imposta ipotecaria sulla prima casa   |                           | 168 euro          |
| Imposta ipotecaria sulla seconda casa | 2% di 200.000             | 4.000 euro        |
| Imposta catastale sulla prima casa    |                           | 168 euro          |
| Imposta catastale sulla seconda casa  | 1% di 200.000             | 2.000 euro        |
| <b>Totale imposta dovuta</b>          |                           | <b>6.336 euro</b> |

#### IL NEGOZIO

Trasferimento per successione a causa di morte da padre a un figlio di un supermercato del valore catastale di 2.000.000 di euro e di azioni del valore corrente di 3.000.000 euro

|                                |                             |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Imposta di successione         | 4% di 5.000.000 - 1.000.000 | 160.000 euro        |
| Imposta ipotecaria sul negozio | 2% di 2.000.000             | 40.000 euro         |
| Imposta catastale sul negozio  | 1% di 2.000.000             | 20.000 euro         |
| <b>Totale imposta dovuta</b>   |                             | <b>220.000 euro</b> |

### IN CASO DI CESSIONE

## Controllo sulla società per 5 anni

Abbiamo già commentato il particolare trattamento di favore che la legge sull'imposta di successione riserva alla valutazione delle quote societarie e delle aziende oggetto di trasmissione ereditaria. Per completare il quadro della successione degli asset imprenditoriali va aggiunto che la legge esonera completamente da tassazione i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge che hanno per oggetto aziende, quote sociali e azioni.

Ottenere questa agevolazione non presenta aspetti particolari se si tratta di quote di società di persone (anche perché di norma la quota del defunto si "trasforma", per effetto della sua morte, in un credito degli eredi). Se invece la successione riguarda partecipazioni in società di capitali, l'agevolazione si applica ad alcune condizioni:

- a) se si tratta di quote e di azioni, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali

sia acquisito o integrato il controllo della società partecipata (per «controllo» deve intendersi la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria);

b) gli aventi causa devono mantenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'apertura della successione e devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, un'apposita dichiarazione (il mancato rispetto di questa

condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata). Analogamente, gli eredi dell'azienda individuale del defunto devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa e assumerne l'impegno in sede di dichiarazione di successione (l'inadempimento genera l'applicazione dello stesso meccanismo sanzionatorio sopra illustrato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### OLTRE I BENI



#### Il testamento biologico

Il termine «testamento» sia nel linguaggio giuridico, sia in quello corrente evoca uno strumento preposto a disporre la sorte dei beni del testatore dopo la sua morte e quindi si tratta di un'espressione con una valenza prettamente patrimoniale, come del resto abbiamo visto nelle pagine precedenti di questo dossier. Da alcuni anni, «colorando» la parola «testamento» con altri attributi («testamento biologico» o «testamento di vita», traduzione dell'inglese *living will*), si intende invece far riferimento alla cosiddetta «dichiarazione anticipata di trattamento», cioè l'espressione della volontà da parte di un dato soggetto specialmente in ordine alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui egli dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o meno alle terapie mediche, e ciò sulla base della considerazione che, secondo l'articolo 32 della Costituzione italiana, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Una materia sensibile sotto il profilo etico, religioso e della deontologia medica. Pare prevalente e accettabile l'opinione secondo cui il testamento biologico è efficace se formulato per iscritto, se non contiene prescrizioni o raccomandazioni che presentano contraddizioni con la legge, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre al medico pratiche inaccettabili, in scienza e coscienza (altra

questione è poi stabilire se in questo perimetro di liceità siano collocabili richieste del paziente circa l'ottenimento di interventi eutanasi, ciò su cui l'opinione pubblica è divisa).

Per la redazione del testamento biologico non occorre rivolgersi a un notaio né ad altri professionisti, ma è certo che l'assistenza di uno specialista è sempre opportuna al fine di avere un valido consiglio sul «come» e sul «se» le finalità del testatore siano realizzabili. L'intervento del notaio può servire a garantire certezza circa la provenienza del testamento, ciò che non è di secondaria importanza quando si tratta di dar voce a una persona che non ha più la capacità di esprimersi. Di solito, in un testamento biologico si dettano disposizioni su alcuni punti, questi i principali:

- a) il rifiuto di trattamenti terapeutici che provochino il mero mantenimento in uno stato vegetativo (accanimento) e la richiesta di trattamenti antidolorifici anche se nocivi per la salute o la vita del paziente;
  - b) la richiesta o il rifiuto di assistenza religiosa;
  - c) la scelta, ove possibile, del luogo di morte;
  - d) le modalità di svolgimento del funerale (in forma religiosa, in forma civile eccetera);
  - e) il consenso o meno alla donazione di organi;
  - f) le disposizioni sulla eventuale cremazione e sulle modalità di conservazione, o meno, delle ceneri.
- Importante è poi la nomina di un medico o di un collegio di medici di fiducia, per interloquire con quelli addetti alla struttura sanitaria in cui il testatore venisse ricoverato; nonché la nomina di un fiduciario, cui il testatore affida il "mandato" di curare l'esecuzione delle sue disposizioni nel caso in cui egli diventasse incapace di provvedere a se stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LE GRANDI BIOGRAFIE.  
LASCIA TEVI  
APPASSIONARE  
DALLA VITA  
DEI PIÙ IMPORTANTI  
PERSONAGGI  
DELLA STORIA.**

Dietro le gesta e le opere dei grandi uomini c'è una intricata trama di sentimenti, passioni, ambizioni, sogni. Dietro i loro successi ci sono faticosi tentativi, errori e fallimenti che la storia ufficiale non racconta. Le vite che hanno cambiato il mondo raccolte in una straordinaria collezione. Vite avventurose quanto ordinarie, travagliate quanto felici comunque eccezionali da leggere tutte d'un fiato. In edicola a soli 9,90 euro\*.

**IN EDICOLA  
OGNI MERCOLEDÌ.**

**IL SOLE 24 ORE**

www.ilssole24ore.com/grandibiografie

\*Oltre al prezzo del quotidiano.

La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa. Opera composta da 12 uscite.